

# Accordo per l'applicazione dell'Imposta sulle Società agli Enti ecclesiastici elaborato dalla Commissione Tecnica Chiesa-Stato spagnolo, in adempimento all'Accordo circa questioni economiche tra Spagna e la Santa Sede del 4 dicembre 1979

Fino al primo gennaio 1979, la Chiesa cattolica e i suoi Enti non erano soggetti all'Imposta sulle Società, giacché le norme di disciplina di questa non li configuravano come soggetti passivi.

Questa situazione è stata modificata a partire dalla citata data, posto che, in conformità con la Legge 61/1978 del 27 dicembre che disciplina la nuova Imposta sulle Società, le ha incluse tra i soggetti passivi.

Ciononostante, la stessa Legge riconosce alla Chiesa cattolica, così come agli altri soggetti passivi, l'esenzione dall'Imposta, con determinate eccezioni.

Il principio di esenzione degli Enti ecclesiastici è stato inoltre accolto nell'Accordo tra lo Stato spagnolo e la Santa Sede circa questioni economiche, firmato nella Città del Vaticano il 3 gennaio 1979. All'Articolo IV.1.B si dichiara che la Santa Sede, la Conferenza Episcopale, le diocesi, le parrocchie e le altre circoscrizioni territoriali, gli Ordini e le Congregazioni religiose e gli Istituti di vita consacrata, le loro province e le loro case, godranno delle esenzioni totali e permanenti dalle imposte reali o di prodotto, sul reddito e sul patrimonio. Senza dubbio, questa relazione comprende l'Imposta sulle Società.

Lo stesso articolo aggiunge che questa esenzione non riguarda i proventi che possono derivare dall'esercizio di attività economiche, né i proventi derivanti dal patrimonio, quando l'uso è stato ceduto, né i guadagni del capitale, e nemmeno agli utili assoggettati a trattenuta alla fonte da imposte sulla rendita.

Le speciali caratteristiche delle Istituzioni e degli Enti ecclesiastici, sia per il fine che perseguono che per l'organizzazione e il regime giuridico, determinano che l'applicazione delle norme sull'Imposta sulle Società causa diversi problemi.

Tra questi problemi emergono quelli dell'individuazione del soggetto passivo, della determinazione dei benefici di attività economiche alle quali collaborano i religiosi che hanno fatto il voto di povertà, del coinvolgimento degli elementi patrimoniali in tali attività e del regime contabile applicabile.

Occorre inoltre prendere in considerazione i problemi relativi ai religiosi che operano per gli Ordini e le Comunità e quanto ricevono, per il loro sostentamento, i sacerdoti con cura d'anime, problemi che devono essere risolti prestando attenzione alla vera natura di queste attività e le speciali circostanze che con esse concorrono.

Tenendo conto che l'articolo IV dell'Accordo sulle questioni economiche tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo prevede che i dubbi o le difficoltà che possono sorgere circa l'interpretazione o l'applicazione delle sue clausole debbono essere risolte di comune intesa, ispirandosi per questo ai principi che lo ispirano, le due parti convengono le seguenti norme interpretative dirette principalmente a definire il modo in cui la normativa dell'Imposta sulle Società si applicherà agli Enti ecclesiastici. Esprimono inoltre la volontà di procedere in forma immediata alla sottoscrizione degli Accordi necessari per l'applicazione, nei termini dell'Accordo su questioni economiche, degli altri tributi statali o locali.

In virtù di ciò, per dare esecuzione a quanto disposto nell'articolo IV.1.B. dell'Accordo circa questioni economiche tra la Santa Sede e lo Stato spagnolo, e per dare svolgimento alle relazioni di cooperazione con la Chiesa cattolica ai sensi dell'articolo 16.3 della Costituzione Spagnola, le parti convengono:

#### Primo – Soggetti passivi

1. Sono soggetti passivi dell'Imposta sulle Società queglii Enti ecclesiastici che hanno personalità giuridica civile. Ciononostante, il Ministero delle Finanze, a richiesta degli Enti ecclesiastici interessati, riconoscerà come soggetti passivi gli Enti con un ambito più ampio.

Avendo a cura ragioni pratiche e di reciproca convenienza per la Chiesa e per lo Stato, il Ministero delle Finanze consiglia come livello più idoneo per configurare il soggetto passivo degli Enti ecclesiastici quello delle diocesi o delle province religiose che comprende tutte le attività e utili delle persone morali di grado subalterno che da esse dipendono .

I trasferimenti e le cessioni di beni che si verificano tra Enti integrati nello stesso soggetto passivo non costituiscono tributo per alcuna imposta.

2. Esercitata l'opzione a cui si riferisce il punto precedente, la decisione deve essere mantenuta inalterata per cinque anni.

#### Secondo – Applicazione territoriale

Dato il carattere universale della Chiesa cattolica e il radicamento delle case centrali di molte Comunità religiose in territorio estero, gli Enti ecclesiastici saranno assoggettati all'Imposta sulle Società soltanto per i utili e gli incrementi del patrimonio che ricavano in territorio spagnolo.

#### Terzo – Applicazione temporale

Gli Enti ai quali si riferisce il punto 1 dell'articolo IV dell'Accordo circa questioni economiche con la Santa Sede del 3 gennaio 1979 sono soggetti all'Imposta sulle Società per le attività avviate a partire dal primo gennaio 1979.

#### Quarto – Esenzione dalle imposte sulla rendita

1. Gli Enti compresi nell'articolo IV.1 dell'Accordo circa questioni economiche godranno, in conformità all'articolo IV.B) dello stesso, dell'esenzione totale e permanente delle Imposte sulla Rendita e, quindi, dell'Imposta sulle Società.

2. Nonostante quanto sopra, questa esenzione non concerne:

gli utili che derivano dall'esercizio di attività economiche,

gli utili derivanti dalla cessione del loro patrimonio;

gli utili soggetti a trattenuta alla fonte delle Imposte sulla Rendita;

gli utili di patrimonio derivanti dall'alienazione di elementi patrimoniali.

3. In conformità con la terza disposizione transitoria della Legge 61/1978 del 27 dicembre, le attività scolastiche godranno dell'esenzione per un periodo di cinque anni, decorrente dall'entrata in vigore di detta Legge, senza pregiudizio per i diritti acquisiti. Sono inclusi in questa esenzione le attività direttamente vincolate all'insegnamento e complementari alla stessa, così come il vitto e l'alloggio per gli alunni interni o a mezza pensione.

#### Quinto – Coinvolgimento degli elementi patrimoniali

1. Gli elementi patrimoniali la cui titolarità spetta a quegli Enti ecclesiastici ai quali si riferisce l'articolo IV.1 dell'Accordo circa questioni economiche, sono classificati in tre gruppi:

elementi che fanno parte del patrimonio storico-artistico della Chiesa;

elementi attinenti attività economiche;

gli altri beni non inclusi negli articoli precedenti.

2. Agli effetti dell'inclusione nel precedente articolo 1.b) degli elementi patrimoniali, si applicherà, dove corrisponde, il disposto dell'articolo 12 del Decreto Reale 2615/1979 del 2 novembre.

3. Gli elementi patrimoniali sono registrati in inventari diversi.

4. Il disposto nell'Ordine del 4 gennaio 1975 sarà applicabile all'ammortamento dei beni di cui al punto b) del precedente numero 1.

#### Sesto – Valutazione degli elementi patrimoniali

1. Gli elementi patrimoniali la cui titolarità è degli Enti ecclesiastici, soggetti passivi dell'Imposta sulle Società, figureranno nell'inventario corrispettivo, valutati secondo le seguenti regole:

Gli elementi che costituiscono il patrimonio storico-artistico della Chiesa, il cui valore viene assegnato nel Catalogo di tale patrimonio.

Gli altri elementi patrimoniali, secondo la valutazione attribuita dagli Enti ecclesiastici, senza che in nessun caso possa eccedere il valore di mercato al 31 dicembre 1979, secondo quanto dispone l'articolo 32 della Legge 42/1979, del 29 dicembre.

2. L'applicazione delle norme precedenti di valutazione, e quindi l'aggiornamento dalla stessa, non danno luogo a tributi in maniera alcuna.

3. Si applicano a questi Enti ecclesiastici tutti gli aggiornamenti e regolarizzazioni che in futuro possono essere autorizzati dai soggetti passivi dell'Imposta sulle Società.

#### Settimo – Rendimenti imputati

1. In nessun caso gli Enti compresi nell'articolo IV.1 dell'Accordo circa questioni economiche saranno soggetti all'Imposta sulle Società a causa degli utili presunti o imputati o per qualche concetto che non risponde ad utili realmente ottenuti.

2. In nessun caso, si applicherà la presunzione di onerosità per l'esercizio del ministero sacerdotale, né per le attività che i religiosi svolgono per i loro Ordini o Congregazioni.

#### Ottavo – Utili delle attività economiche

1. Per utili di attività economica si intende quanto definito nell'ultimo paragrafo del numero 2 dell'articolo 5 della Legge 61/1978, del 27 dicembre.

2. Ugualmente si considerano utili di attività economica i proventi di attività svolte per conto terzi, sia che le attività si effettuino all'interno della Comunità, sia che si svolgano presso terzi.

## Nono – Imponibile

1. La base imponibile sarà determinata dalla somma algebrica degli utili e degli incrementi, e delle riduzioni del patrimonio. A questi effetti si calcoleranno gli incrementi e riduzioni del patrimonio derivanti dall'alienazione di parti dello stesso situate nel territorio spagnolo la cui titolarità spetta all'Ente ecclesiastico, qualunque sia l'inventario, a cui si riferisce la norma quinta, in cui sono stati inclusi.
2. Ai soli effetti della determinazione della base imponibile delle attività economiche svolte dagli Enti ecclesiastici, si calcolerà come spesa deducibile una somma uguale al risultato della moltiplicazione del salario corrispondente all'attività e all'orario svolto, per il numero di membri della Comunità che collaborano allo svolgimento dell'attività economica.
3. L'accordo al quale si riferisce il numero anteriore verrà raggiunto extracontabilmente, nella dichiarazione corrispondente dell'Imposta sulle Società.
4. L'importo degli incrementi o riduzioni del patrimonio sarà determinato dalla differenza tra i valori di acquisizione e di alienazione degli elementi patrimoniali. A questi effetti, il valore di acquisizione sarà stabilito in armonia con il disposto della norma sesta.

## Decimo – Dichiarazioni

1. Gli Enti ecclesiastici soggetti all'Imposta sulle Società sono obbligati a presentare la dichiarazione nella stessa forma prevista per gli altri soggetti passivi dell'Imposta.
2. Sono tuttavia esonerati da questo obbligo gli Enti ecclesiastici totalmente esonerati dall'Imposta.
3. Il Ministero delle Finanze potrà, di comune accordo con la Conferenza Episcopale Spagnola, stabilire un modello semplificato di dichiarazione di Imposta sulle Società.

## Undicesimo – Termini

1. Il termine per la presentazione dell'Imposta sulle Società scadrà il 31 maggio di ogni anno. Nel caso in cui l'attività economica svolta dall'Ente ecclesiastico non coincide con l'anno solare, detto termine scadrà cinque mese dopo la cessazione di tale esercizio.
2. Il termine per presentare la dichiarazione corrispondente all'anno 1979 scadrà eccezionalmente il 31 dicembre 1980.
3. Tuttavia, previa richiesta debitamente giustificata dell'Ente ecclesiastico, soggetto passivo, il Delegato delle Finanze potrà prorogare il termine di cui al precedente numero fino ad un massimo di quattro mesi.
4. Il termine a cui si riferisce il precedente numero 2 sarà inoltre applicato all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche dei sacerdoti e dei religiosi.
5. Nei casi ai quali si riferiscono i precedenti numeri 2, 3 e 4 non verrà applicata la sovrattassa di proroga sulle quote risultanti.

## Dodicesimo – Contabilità

1. Gli Enti ecclesiastici, soggetti passivi dell'Imposta sulle Società, dovranno tenere la contabilità, nella quale verranno registrate le entrate complessive delle distinte fonti di utili e delle spese necessarie per ottenerli, debitamente classificate, incluse quelle di amministrazione.
2. Gli Enti ecclesiastici potranno liberamente definire i piani contabili che giudicano più adeguati alle loro esigenze, rispettando i criteri di chiarezza e di semplicità. Il Ministero delle Finanze potrà tuttavia, di comune accordo con la Conferenza Episcopale Spagnola, stabilire piani contabili di applicazione generale per le stesse.

### Tredicesimo – Indice degli Enti

1. Gli Enti ecclesiastici che sono soggetti passivi dell'Imposta sulle Società si iscriveranno nell'Indice degli Enti della Delegazione delle Finanze del loro domicilio fiscale.
2. I documenti che dovranno presentare, con il relativo modulo fiscale, sono i seguenti:  
Certificato dell'Ordinario del luogo o del Ministero della Giustizia che accorda la personalità giuridica dell'Ente ecclesiastico dell'erezione canonica, che deve assumere la condizione di soggetto passivo.  
Certificato del Segretario della Conferenza Episcopale, della diocesi o del Segretario provinciale o generale se si tratta di religiosi, che conferisce la personalità della quale ostenta la rappresentanza di detti Enti, così come della sua capacità di agire in nome degli stessi.
3. Il modulo fiscale sarà presentato nel termine di un mese, decorrente dall'iscrizione nel registro obbligatorio del Ministero della Giustizia.
4. Tuttavia, gli Enti ecclesiastici che hanno acquisito la qualità di soggetti passivi dell'Imposta sulle Società a partire dal primo gennaio 1979, presenteranno il modulo fiscale per l'iscrizione nell'Indice degli Enti allo stesso tempo che la dichiarazione corrispondente all'anno 1979.

### Quattordicesimo – Trattenute

1. La somma alla quale si riferisce il numero 2 della nona norma e qualunque altra somma con assegnazione personale in conto, vale a dire pagata individualmente e nominalmente alle persone che collaborano nel processo produttivo, saranno assoggettate all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche.
2. I membri degli Enti ecclesiastici saranno assoggettati all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche per tutte le somme che percepiscono a titolo personale dai suddetti enti e per le somme che detraggono con l'autorizzazione degli stessi, a prescindere dalle fonti dai cui derivano i loro proventi.
3. Il regime delle trattenute delle somme alle quali si riferiscono i numeri precedenti sarà il seguente:  
le somme con assegnazione personale in conto, il regime generale di trattenuta;  
le somme percepite a fronte dell'esercizio del ministero sacerdotale, il regime di frazionamento del pagamento;  
le somme alle quali si riferisce il numero 2 della nona norma non saranno soggette a trattenuta.

Il presente Accordo è entrato in vigore il 10 ottobre 1980 e viene reso pubblico per conoscenza generale. Madrid 24 aprile 1981. Segretario Generale Tecnico, Jose Cuenca Anaya.

Firma ed entrata in vigore: 10 ottobre 1980.